

TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE DELLE MARCHE

ANCONA

RICORRE

L'Ing. Pasquale Ubaldi, res.te ad Ascoli Piceno, Via Dei Calicanti n. 5 (C.F.: BLDPQL59M23G289J) elett.mente dom.to in Ancona, Corso Stamira n. 29, presso e nello studio dell'Avv. Marco Bertinelli Terzi (C.F.: BRTMRC53A22G337G), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato posto a margine del presente atto,

CONTRO

Regione Marche, in persona del Pres.te p.t. della Giunta Regionale,

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI

-del provvedimento 3.9.2010 Prot. 0550355 del Dirigente della P.F. Aree Protette, Protocollo di Kyoto, Riqualficazione urbana della Regione Marche avente ad oggetto il rigetto dell'istanza del ricorrente di accreditamento come certificatore della sostenibilità energetico-ambientale,

NONCHE'

di ogni atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso e in particolare: **delle delibere della Giunta Regionale 1.3.2010 n. 361, 1.3.2010 n. 359, 28.9.2009 n. 1499, 13.7.2009 n. 1141 e 11.5.2009 n. 760, nelle parti relative alle disposizioni regolamentari concernenti l'istituzione dell'Albo dei Certificatori della Sostenibilità**

Energetico-Ambientale e alla individuazione dei requisiti e delle procedure per l'accreditamento come Certificatori della Sostenibilità Energetico-Ambientale degli Edifici, in attuazione dell'art. 6 co. 5 lett. b) della L.R. Marche 17.6.2008 n. 14.

MOTIVI

Il diniego di iscrizione del ricorrente nell'elenco regionale dei certificatori della sostenibilità energetico- ambientale è motivato sul presupposto che egli sarebbe privo dei requisiti al riguardo richiesti dalla normativa regionale.

In realtà, come meglio si vedrà in prosieguo, l'attività di certificatore energetico rientra nelle competenze professionali degli ingegneri come l'istante, il quale, nella domanda a tal fine presentata, ha dichiarato di essere laureato in Ingegneria e di essere iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno, allegando la relativa autocertificazione.

Orbene, alla luce della disciplina legislativa della materia, ciò costituisce **condizione necessaria e sufficiente** per l'esercizio dell'attività di certificatore energetico, con la conseguenza che l'impugnato diniego, emanato per il preteso mancato possesso di requisiti ulteriori e diversi richiesti da disposizioni regionali, è illegittimo, così come è illegittima la normativa regolamentare regionale che li prevede pure oggetto dell'odierno gravame.

Queste le ragioni.

Con D.Lgs. 19.8.2005 n. 192 è stata data attuazione alla direttiva CEE 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli edifici.

Per quanto concerne le competenze delle Regioni in materia, esse sono definite dall'art. 9 del predetto decreto, il quale stabilisce (co. 3 bis lett. c) che compete alle Regioni, tra l'altro, l'applicazione di un sistema di certificazione energetica **coerente** con i principi generali dettati dal decreto stesso.

Ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. c) del citato decreto, poi, è previsto che i requisiti ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indicazione degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione siano successivamente definiti con apposito decreto del Presidente della Repubblica, che, però, ad oggi non è stato ancora emanato.

Tuttavia, proprio al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalla surrichiamata normativa in materia di diagnosi energetiche e certificazioni energetiche degli edifici, l'art. 18 co. 6 del D.Lgs. 30.5.2008 n. 115 ha stabilito che, nelle more dell'emanazione, tra l'altro, del decreto per la definizione dei requisiti di accreditamento dei certificatori energetici, si applica l'allegato III n. 2 ai sensi del quale, per quanto qui interessa, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica i tecnici operanti sia in veste di dipendenti di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, **iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente.**

Ai soli fini della certificazione energetica, precisa l'allegato, sono tecnici abilitati **anche** i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome e abilitati dalle predette amministrazioni **a seguito di specifici corsi di formazione** per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esame finale.

Infine, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26.6.2009, emanato ai sensi degli artt. 6 co. 9 e 5 co. 1 del D.Lgs. 192 e contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, stabilisce (art.4 co.2), tra l'altro, che sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici i requisiti professionali ed i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 4 co. 1 lett. c) del cit. D.Lgs. 192, **in attesa della emanazione del quale trova applicazione il surrichiamato disposto del cit. art. 18 D.Lgs. 115/2008.**

In sede regionale la materia è disciplinata dalla L.R. 17.6.2008 n. 14 **nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192** (cfr. art. 1).

In particolare l'art. 6 della legge regionale, dopo aver stabilito che la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici viene effettuata secondo le linee guida di cui al successivo art. 7 e che tale certificazione ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al D.Lgs. 192/2005, per la quale sono utilizzate le modalità e gli strumenti di valutazione di cui al predetto art.

7, **non contiene, però, una specifica disciplina del sistema di accreditamento dei soggetti abilitati a tale certificazione**, limitandosi a stabilire, al co. 5, che la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Assembleare, definisce ed aggiorna il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione.

A tanto ha provveduto La Giunta Regionale con le delibere 760/2009, 1141/2009, 1499/2009 come successivamente modificate ed integrate dalla D.G.R. 361/2010.

In particolare, il sistema delineato con i suddetti atti deliberativi e così come risultante nel suo definitivo assetto alla luce di quanto da ultimo disposto con la cit. D.G.R. 361/010, dopo aver espressamente escluso, tra i requisiti per l'accREDITamento, quello dell'iscrizione agli albi professionali onde asseritamente conformarsi ai principi dettati dalla Direttiva 2006/123 CE, prevede che, per accedere ai corsi di qualifica (obbligatori per ottenere l'accREDITamento), occorre possedere il diploma di laurea di primo o secondo livello in ingegneria, architettura o altra laurea di carattere tecnico-scientifico ovvero il diploma di geometra o perito industriale, ed avere una esperienza documentabile di progettazione nel settore almeno triennale da comprovarsi mediante dichiarazione dei committenti sulle attività di progettazione e direzione lavori eseguite.

In un primo momento (D.G.R. 1141/09) era stato altresì previsto lo svolgimento di un corso base e di due corsi di accREDITamento di primo e secondo livello, con la precisazione che la comprovata esperienza in almeno tre delle attività ivi elencate consentiva l'esenzione dal corso base, e che il superamento del corso di accREDITamento di primo livello

consentiva l'emissione di certificati per edifici fino a 1000 mq. (e come partecipante di un team per quelli con superficie maggiore), nel mentre il superamento di quello di secondo livello consentiva di emettere certificati per tutti gli edifici.

Ulteriori norme al riguardo erano poi contenute nelle delibere 760/2009 e 1499/2009.

Il definitivo assetto del sistema si è però avuto con la D.G.R. 361/2010, che ha sostanzialmente modificato e semplificato la disciplina dettata dai surrichiamati provvedimenti, prevedendo un corso base di 120 ore, che non comporta un esame finale, ma soltanto il rilascio di un attestato di frequenza, ed corso per certificatori di 60 ore con esame finale (la partecipazione al corso per operatori è libera e non fa parte della graduatoria per la partecipazione al corso per certificatori).

I candidati sono esonerati dall'obbligo di partecipare al corso base ed al corso per certificatori limitatamente ai punti 1 e 2 (sistema di valutazione e certificazione della sostenibilità energetica ed ambientale 4 ore e protocollo ITACA completo 36 ore) ove in possesso di crediti formativi, valutati da un'apposita Commissione, costituiti da: a) frequenza di corsi post-laurea per almeno 120 ore con esame finale; b) possesso di titoli di studio post laurea; c) comprovata esperienza almeno quinquennale.

Tali soggetti, al fine di ottenere l'accreditamento, debbono comunque partecipare ai punti 3, 4 e 5 del corso per certificatori per un totale di 20 ore e superare l'esame finale (non richiesto per il corso base).

E' quindi previsto che la verifica finale al fine di ottenere l'accREDITamento sia effettuata da una commissione composta da tre membri di cui uno scelto dai soggetti che svolgono i corsi tra i docenti del corso stesso e due nominati dalla Regione.

Per quanto concerne, invece, la partecipazione ai corsi, la verifica del possesso dei requisiti di ammissione è compiuta da una commissione composta da rappresentanti dell'ERAP e della Regione.

La delibera in questione da ultimo dispone che la selezione per l'assegnazione dei posti disponibili per la partecipazione ai corsi sia effettuata mediante selezione dei tecnici aventi i requisiti richiesti dalla D.G.R. 1141/2009, con l'esclusione del possesso del titolo di esperto in acustica ambientale, le cui domande saranno pervenute per prime in ordine di tempo a partire dalla data di apertura delle richieste fino a coprire il numero dei posti disponibili, mentre le richieste restanti debbono essere inserite in una graduatoria cui i centri di formazione debbono attingere per la selezione ai corsi successivi, con la precisazione che la partecipazione al corso per operatori è libera e non fa parte della graduatoria di cui sopra e che, al fine considerato, gli Ordini ed i Collegi professionali competenti in edilizia (definiti Centri di formazione unitamente alla strutture accreditate presso la Regione, all'Università ed alle Associazioni di categoria nel settore edilizio) attingono alla graduatoria nell'ambito dei rispettivi iscritti.

Come si è detto, sulla base di tale presupposta disciplina regolamentare e di quanto da essa previsto in termini di requisiti per l'accREDITamento come certificatore della sostenibilità energetico-ambientale, la Regione Marche ha denegato al ricorrente, Ingegnere laureato e regolarmente

iscritto nel relativo Albo Professionale, di svolgere l'attività di certificatore energetico che sicuramente rientra, invece, nella sua competenza professionale, senza che possa essergli richiesto il possesso di requisiti ulteriori (il rilascio dell'attestato di certificazione energetica è stato connesso, in forza della suddetta disciplina regionale, al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale, pur restando quest'ultimo – a differenza del primo - meramente volontario).

Gli atti impugnati sono, però, illegittimi e devono essere annullati per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I°- Violazione di legge ed eccesso di potere – Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 co. 1 lett. c), 9 e 17 del D.Lgs. 192/2005 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 co. 6 e dell'all.to III n.2 del D.Lgs. 115/2008 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e ss. del RD 2537/1925 e dell'art. 46 del DPR 328 /2001 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 III co. Cost. – Illogicità, Irrazionalità e Contraddittorietà.

A-La disciplina dettata in materia dai provvedimenti amministrativi regionali oggetto dell'odierno gravame è anzitutto illegittima nella parte in cui impone obbligatoriamente, per ottenere l'accreditamento come certificatore energetico, la partecipazione ed il superamento di appositi corsi di qualificazione con superamento di esame finale a prescindere dal titolo di studio e dalle competenze professionali possedute e creando così una sorta di nuova figura professionale.

Ciò costituisce, infatti, una evidente violazione di quanto stabilito nell'allegato III n.2 del D.Lgs. 115/2008 (applicabile alla fattispecie a norma dell'art. 18 co. 6 del medesimo decreto nelle more dell'emanazione del D.P.R. di cui all'art. 4 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 192/2005), ai sensi del quale sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica **i tecnici iscritti ai relativi ordini e collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi,** nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla normativa vigente.

La norma in rassegna, infatti, individua, in prima ipotesi, una serie di soggetti i quali, risultando, come gli ingegneri, iscritti ad ordini e collegi ed essendo abilitati alla progettazione di edifici ed impianti, sono, **per ciò stesso,** abilitati a svolgere l'attività di "certificatori energetici", **senza ulteriori requisiti o condizioni.**

Per contro la norma stabilisce che **anche** altri soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, ma **privi** dei suddetti requisiti di iscrizione e di abilitazione professionale, possono acquisire la qualifica di certificazione energetica **solo** previo espletamento di uno specifico corso di formazione e con superamento di un esame finale.

Da qui la illegittimità della disciplina dettata dai censurati provvedimenti regionali nella parte in cui impone **anche** a coloro che, come gli ingegneri, sono iscritti al relativo ordine professionale e che, pertanto, sono abilitati all'esercizio della progettazione di edifici ed impianti, in virtù delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, l'obbligo della partecipazione a specifici corsi di qualificazione

con superamento di esame finale per poter svolgere l'attività di certificatori energetici.

Addirittura la Giunta arriva a dire che il requisito dell'iscrizione agli Albi Professionali **va escluso** in conformità ai principi di cui alla Direttiva 2006/123/CE.

Ne risulta violato così anche l'art. 9 del surrichiamato D.Lgs. 192/2005, ai sensi del quale le Regioni sono tenute all'applicazione di un sistema di certificazione energetica **coerente con i principi generali dettati dal Decreto stesso.**

La previsione qui contestata va, altresì, **ad incidere illegittimamente sulle competenze professionali degli ingegneri** così come stabilite dalla legislazione vigente in materia e, in particolare, dagli artt. 51 e segg. del R.D. 23.10.1925 n. 2537 e dall'art. 46 del D.P.R. 5.6.2001 n. 328, le quali comprendono anche lo svolgimento di attività in materia di certificazione energetica avendo ad oggetto la progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi.

Né a diversa conclusione può giungersi nella considerazione che la materia di cui trattasi costituisce oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117 co. 3 Cost., anzitutto perché l'obbligo al riguardo imposto a coloro che siano laureati in ingegneria ed iscritti al relativo ordine professionale è contenuto in provvedimenti amministrativi e non in atti aventi forza di legge, tanto è vero che l'art. 6 della L.R. 17.6.2008 n. 14 non contiene una specifica disciplina del sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione energetica, limitandosi a stabilire, al co.5, che la Giunta Regionale

definisce ed aggiorna il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione.

Ne discende che la Giunta Regionale, nel definire le regole di tale sistema, **era comunque tenuta all'osservanza di quanto stabilito dal cit. art. 18 del D.Lgs. 115/2008 e del relativo allegato III n.2.**

Inoltre, anche a voler prescindere dalla suesposta assorbente considerazione, sta di fatto che, a' norma dell'art. 17 del D.Lgs. 192/2005, nel dettare la normativa di attuazione le Regioni sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e **dai principi fondamentali dettati in materia dalla legislazione statale.**

Orbene, non è chi non veda, che le norme statali che definiscono le competenze professionali degli ingegneri costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento, di cui **costituisce evidente violazione, intervenendo in senso restrittivo sulle competenze stesse,** l'obbligo imposto a tale categoria di professionisti ai fini dell'accREDITAMENTO quali certificatori energetici, con conseguente creazione di una nuova figura professionale.

In tal senso milita peraltro la consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. 138/2009, 271/2009 e 132/2010).

E ciò dicasi a fortiori, nel caso di specie, ove tali violazioni non trovano neppure origine nella legislazione regionale, ma **in meri atti amministrativi quali sono le delibere di giunta.**

In senso conforme, peraltro, si è espresso anche **il T.A.R. per la Puglia-Bari Sez. II nella recente sentenza 11.6.2010 n. 2426,** pronunciata ai sensi dell'art. 21 co. 10 l. 1034/71, con la quale sono

stati annullati alcuni provvedimenti adottati dalla Regione Puglia, in materia di procedure di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale aventi analogo contenuto rispetto a quelli della Regione Marche oggetto dell'odierno gravame quali atti presupposti al diniego di accreditamento pur esso impugnato.

In particolare il G.A. ha osservato in merito che “... *l'aver introdotto con la delibera impugnata taluni requisiti professionali affinché l'ingegnere possa rilasciare il certificato di sostenibilità ambientale comporta inevitabilmente la creazione di una nuova figura professionale (anche in relazione al rilascio dell'attestato di certificazione energetica connesso, in forza della suddetta disciplina regionale, al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale), la qual cosa ... compete esclusivamente alla regolamentazione statale ...*”, sottolineando, altresì, che, dalla disciplina statale più sopra richiamata (art. 18 co. 6 e all.to III del D.Lgs. n. 115/2008, art. 4 co. 1 del D.Lgs. 192/2005, art. 117 Cost.), “... *si desume che il professionista libero od associato, iscritto al relativo ordine (nel caso di specie l'ingegnere), per il semplice fatto di essere iscritto può e deve essere considerato, in base alla legislazione statale vigente, tecnico abilitato ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuto come soggetto certificatore ...*”.

Il Giudice Amministrativo, nella citata decisione, ha poi anche affermato che: “... *se la disciplina di cui al punto 2.2 dell'all.to III al D.Lgs. n. 115/2008 deve essere considerata alla stregua di principio fondamentale di legislazione statale inderogabile da parte della Regione in una materia di competenza concorrente quale la*

regolamentazione delle professioni alla stregua dell'art. 117, co. 3 Cost., non può la Regione Puglia (e quindi neppure la Regione Marche) intervenire ed imporre a professionisti iscritti al relativo ordine l'obbligo di seguire specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici”.

*“ In conclusione – osserva il T.A.R. Puglia – seppure in base all'art. 18 co. 6 D.Lgs. n. 115/2008 le disposizioni di cui all'all.to III del D.Lgs. n. 115 si applicano per le ragioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali, **rimane fermo che la disciplina regionale eventualmente adottata non può porsi in contrasto con i principi fondamentali di legislazione statale facilmente desumibili dal suddetto all.to III, né, in forza della menzionata giurisprudenza costituzionale, può creare un nuovo profilo professionale individuandone i titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc, come viceversa avvenuto nella presente fattispecie, trattandosi di un settore (i.e. definizione dei requisiti tecnico-professionali e dei titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali) riservato alla competenza legislativa statale in base all'art.4 co.2 dlgs 30/2006 ed alla giurisprudenza costituzionale citata, sia pure nell'ambito di una materia (disciplina delle “professioni”) di competenza concorrente Stato/Regioni ai sensi dell'art. 117 comma 3 Cost.”.***

Ne discende che le procedure dettate in materia dalla Regione Marche, in tutto simili a quelle previste dalla Regione Puglia, si pongono in evidente contrasto con gli inderogabili principi di

legislazione statale indicati, così come statuito nella citata sentenza con riferimento alle procedure dettate da quest'ultima Regione nella medesima materia.

In senso conforme si era, peraltro, precedentemente espresso, anche il T.A.R. per la Liguria, il quale, **con ordinanza 19.3.2009 n. 88**, aveva rilevato che, a termini dell'all.to III al D.Lgs. 30.5.2008 n. 115, i soggetti iscritti ai relativi ordini e collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, **sono per ciò stesso riconosciuti come certificatori energetici** ed aveva conseguentemente sospeso l'esecuzione della D.G.R. Liguria n. 1601/2008 nella parte in cui, ai fini dell'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici della Liguria, prescriveva il possesso dell'attestato di partecipazione e superamento di specifici corsi di formazione autorizzati dalla Regione anche per i soggetti iscritti ai relativi ordini e collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente.

B-In ogni caso, la previsione qui censurata è altresì comunque illegittima in quanto non vengono tenuti in debito conto **i differenti livelli di preparazione dei soggetti richiedenti l'iscrizione.**

Infatti, è prevista una **totale equiparazione** per l'accesso all'attività di certificatore energetico tra i laureati in ingegneria od architettura e coloro che posseggono altra laurea di carattere tecnico-scientifico ovvero il diploma di geometra o perito industriale.

Orbene, gli ingegneri sono già in possesso, come si è visto, delle conoscenze che il corso di qualificazione ed accreditamento intende far acquisire, avuto anche riguardo a quelle che sono le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 328/2001 ed ai relativi corsi universitari che hanno una ben diversa rilevanza tecnico-scientifica rispetto al corso di qualificazione di cui trattasi.

Dunque, i provvedimenti impugnati non tengono in alcun conto l'organicità e la interdisciplinarietà degli studi di ingegneria che danno al laureando una preparazione complessivamente idonea allo svolgimento delle funzioni relative all'attività in materia di rendimento energetico dell'edilizia, la quale è strettamente connessa a qualsiasi tipo di costruzione residenziale e industriale.

Pertanto, l'equiparazione, effettuata dalla Giunta Regionale con i provvedimenti impugnati, tra richiedenti in possesso di titoli di studio "graduati", ponendoli **sullo stesso piano** quanto alle nozioni da apprendere, appare irragionevole, contraddittorio ed illogico, oltre a porsi contrasto sotto altro profilo con quanto stabilito dal cit. all.to III n. 2, **che invece stabilisce una differenziazione al riguardo**, prevedendo l'obbligo della preventiva partecipazione e superamento dei corsi di qualificazione **soltanto** nei confronti di coloro in possesso di titoli di studio tecnico- scientifici, ma **privi** dei requisiti viceversa posseduti dagli ingegneri.

Ne discende, anzitutto sotto tali profili, anche l'illegittimità dell'impugnata determinata di diniego motivata proprio in virtù del mancato possesso di requisiti previsti dalla più sopra censurata

normativa regionale quali la partecipazione a corsi di qualificazione, senza tener conto delle peculiari conoscenze e competenze proprie di tale professione sotto il profilo tecnico-scientifico.

II°- Illegittimità per violazione di legge – Violazione sotto altro profilo dell’all.to III n.2 del D.Lgs. 115/2008 – Violazione ed errata interpretazione delle Direttive 123/2006/CE e 2005/36/CE anche in relazione al DLGS 59/2010 – Violazione delle norme interne e comunitarie in materia di esercizio delle professioni regolamentate.

Va altresì eccepita la illegittimità della previsione, pure contenuta nei provvedimenti impugnati, secondo cui, dai requisiti per accedere alla certificazione, è stata stralciata l’iscrizione agli albi professionali riconosciuti all’asserito fine di rendere il sistema di accreditamento conforme al dettato della Direttiva Europea 123/2006/CE relativa ai servizi sul mercato interno comunitario ed approvata dal Parlamento Europeo il 12.12.2006 che ha emanato una serie di regole volte a dare corpo alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.

Tale previsione, infatti, oltre a porsi in contrasto ancora una volta con il surrichiamato allegato III n. 2 al D.Lgs. 115/2008, **che individua proprio l’iscrizione ai relativi ordini e collegi professionali e l’abilitazione all’esercizio della professione quali requisiti necessari e sufficienti per svolgere l’attività di certificatore energetico**, si fonda su di una errata interpretazione della Direttiva CE 123/2006, così come peraltro confermato anche alla luce del D.Lgs. n. 59/2010 che di tale Direttiva costituisce attuazione nell’ordinamento interno, giacchè il regime di liberalizzazione introdotto dalla predetta Direttiva si applica sì anche alle professioni c.d. “regolamentate” (cioè quelle per

l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in un albo od ordine professionale), **ma pur sempre nel rispetto delle disposizioni della “Direttiva qualifiche” 2005/36/CE**; infatti, in virtù **della clausola di specialità**, contenuta anche nella Direttiva “Servizi”, nel caso di contrasto tra le disposizioni della Direttiva “Servizi” e le disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici di attività di servizi o professioni specifiche, **queste ultime prevalgono sulla Direttiva “Servizi”**.

In particolare, l'art. 3 della Direttiva 123/2006/CE stabilisce che, se le disposizioni di tale direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio **in settori specifici o per professioni specifiche**, le disposizioni di questi altri atti comunitari (tra cui la Direttiva 36/2005) prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche, nel mentre il successivo art. 19 stabilisce che gli Stati membri non possono imporre, tra gli altri, l'obbligo per il prestatore di ottenere una autorizzazione delle Autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o un ordine professionale sul loro territorio, **salvo i casi previsti dalla presente Direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario**, relativi appunto alle professioni c.d. “regolamentate” come quella degli Ingegneri.

A sua volta la Direttiva 36/2005 (cfr. art.1), che ha trovato attuazione nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 206/2007, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la cui applicazione prevale sulla Direttiva “Servizi” in virtù della surrichiamata clausola di specialità, fissa le regole con cui ciascuno Stato membro ospitante, che sul proprio territorio **subordina l'accesso ad una professione**

regolamentata o al suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione ed il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri d'origine e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

Pertanto, **il requisito dell'iscrizione agli ordini ed albi professionali come quello degli ingegneri non costituisce ostacolo né si pone in contrasto con le norme comunitarie in materia di libera prestazione di servizi**, ma sono previste regole tali da consentire ai professionisti che esercitano in ciascuno degli Stati membri di svolgere la propria professione anche negli altri Stati facenti parte della Comunità, ferma restando la compatibilità tra professioni "regolamentate" come quella degli ingegneri ed ordinamento comunitario.

Anzi è la stessa normativa europea a riconoscere che l'appartenenza ad un albo professionale è garanzia di qualità e serietà, anche dal punto di vista deontologico e della prestazione professionale.

Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione Marche, l'esclusione del requisito dell'iscrizione ad un albo od ordine professionale per quanto riguarda l'accesso all'attività di certificatore energetico **costituisce una evidente violazione delle norme in materia di esercizio delle attività professionali regolamentate per il cui svolgimento è richiesta dalla legge l'iscrizione in appositi albi od ordini professionali e non risponde all'esigenza di rendere il sistema di accreditamento conforme al dettato della Direttiva Europea 123/2006**, come peraltro è confermato dallo stesso D.Lgs. 59/2010 attuativo della predetta Direttiva, il quale tra l'altro disciplina, per

coloro che provengono da altri Stati membri, **i procedimenti per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate (art.45) e fissa i requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o elenchi per il loro esercizio** (art. 46).

Detta esclusione, peraltro, viola anche la disposizione di cui all'all.to III n. 2 del cit. D.Lgs. 115/2008 così come richiamato dall'art. 18 co. 6 del medesimo Decreto, che individua proprio nell'iscrizione agli ordini ed agli albi professionali per l'esercizio delle professioni relative alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, **il requisito necessario e sufficiente per svolgere l'attività di certificazione energetica**; il requisito che la Giunta Regionale, viceversa, ha ritenuto espressamente di **escludere** da quelli oggetto di valutazione e rilevanti ai fini dell'accreditamento quale certificatore energetico, così evidenziandosi anche un ulteriore profilo di grave incoerenza rispetto al sistema delineato dalla normativa statale, con ulteriore violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 192/2005, nonché del vincolo all'uso sancito dall'art. 1 della L.R. 14/2008.

Da qui, inoltre, **un ulteriore profilo di violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico statale** in una materia di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117 co. 3 Cost., quale quella della disciplina delle professioni.

Ne consegue, sotto altro aspetto, anche l'illegittimità della determina di diniego, la quale, nel provvedere in merito alla richiesta di iscrizione, da un lato fonda la propria di decisione sul mancato possesso di requisiti illegittimamente imposti e dall'altro, in modo del pari illegittimo, **non attribuisce alcun rilievo al possesso di un requisito viceversa**

determinante ai fini considerati, cioè l'iscrizione all'Albo Professionale che, più di ogni altra, garantisce, in capo al ricorrente, il possesso delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche indispensabili per l'espletamento dell'attività di cui trattasi.

III°- Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere – Violazione e falsa applicazione sotto ulteriori profili degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 192/2005, nonché dell'art. 18 co. 5 e dell'all.to III n. 2 del D.Lgs. 115/2008 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L.R. 14/2008 – Illogicità, incongruità, irrazionalità e contraddittorietà – Violazione del principio del giusto procedimento – Violazione dei principi di correttezza e di imparzialità ai sensi dell'art. 97 Cost..

Il D.Lgs. 192/2005 (art. 6), in attuazione della Direttiva 2002/91/CE ha sancito il principio della obbligatorietà della certificazione energetica degli edifici.

La L.R. Marche 17.6.2008 n. 14, a sua volta, disciplina la materia nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal predetto decreto legislativo (art. 1) e stabilisce, all'art. 6, che **la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al predetto D.Lgs. 192/2005.**

La Giunta Regionale, però, ha stabilito **un unico sistema di accreditamento** avente contestualmente ad oggetto la certificazione energetica e quella relativa alla sostenibilità ambientale, anziché

prevedere due distinte procedure in ragione della natura **obbligatoria** dell'una e di quella meramente **volontaria** dell'altra.

In tal modo coloro che intendono svolgere attività di certificazione energetica degli edifici, a prescindere da quella ambientale meramente volontaria, sono costretti per poter essere accreditati a possedere requisiti attinenti ad una materia, quella ambientale, che non ha nulla a che vedere con l'attività di certificazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 192/2005 costituente uno dei principi fondamentali ai quali la stessa L.R. si richiama come elemento vincolante.

Così, ad esempio, sono riconosciuti quali crediti formativi la comprovata esperienza di progettazione in edilizia naturale, ecologica, bioecocompatibile, bioecologica, bioedilizia e simili.

Lo stesso corso base (ciò dicasi fatto salvo ed impregiudicato quanto eccepito in proposito al motivo sub 1) prevede tra le materie di studio argomenti che riguardano prettamente l'aspetto ambientale e non la certificazione obbligatoria del rendimento energetico degli edifici (confr. ad esempio: sviluppo del sito, sostenibilità ambientale degli organismi edilizi).

Ed ancora, tra la documentazione da allegarsi alla domanda di accreditamento di cui all'all.to 2 parte A della D.G.R. 361/2010 cit., è previsto l'attestato di riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale (anche se contraddittoriamente al punto 8 dell'all.to 1 si legge invece che il possesso di tale requisito è escluso tra quelli necessari per la partecipazione ai corsi).

E' richiesta anche una autocertificazione attestante i lavori svolti con particolare riferimento al tema della sostenibilità non solo energetica ma anche ambientale.

In conclusione, la Giunta Regionale, prevedendo una unica procedura di accreditamento dei certificatori della sostenibilità ad un tempo energetica ed ambientale degli edifici, ha posto in essere **un sistema palesemente illogico ed irrazionale**, giacchè il certificatore energetico svolge una funzione ben precisa e disciplinata dalla normativa comunitaria e nazionale **nell'ambito di un'attività di carattere obbligatorio** sulla base dei requisiti previsti da tale normativa che di per sé soli e a prescindere dal possesso di specifiche competenze in materia ambientale gli consentono di svolgere l'attività stessa, mentre tutt'altra cosa è l'attività di colui che "certifica" su base meramente volontaria la sostenibilità ambientale di un edificio.

Sotto tale profilo i provvedimenti impugnati si appalesano altresì illegittimi per violazione dei principi fondamentali in materia con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 192/2005, nonché dell'art. 18 co. 6 all.to III n. 2 del D.Lgs. 115/2008 concernenti l'affermazione del principio della obbligatorietà della certificazione energetica degli edifici e dei criteri per l'abilitazione all'attività di certificazione energetica, nonché per violazione del vincolo di conformità ai principi fondamentali in materia derivanti dall'ordinamento comunitario e statale sancito dall'art. 1 della L.R. n. 14/2008.

Va infine eccepito, sempre fatte salve ed impregiudicate le assorbenti censure di cui al motivo sub 1, che nella D.G.R. 361/2010 (all.to 1) la

Giunta Regionale, nell'individuare, tra i crediti formativi per il parziale esonero dai corsi, quello sub c) della "comprovata esperienza, almeno quinquennale, di progettazione", omette di indicare i criteri in base ai quali detta comprovata esperienza debba essere documentata e quindi verificata dalla Commissione all'uopo costituita così come previsto nell'all.to 2 della delibera stessa.

Da qui la illegittimità dei provvedimenti impugnati anche sotto tale ultimo seppur secondario profilo, giacchè la omessa specificazione dei criteri suindicati finisce per rimettere ogni valutazione al riguardo al mero arbitrio della Commissione, con ciò violando il principio del giusto procedimento nonché i principi di correttezza ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 Cost., nonché in via derivata del diniego di accreditamento del ricorrente ai fini dello svolgimento dell'attività di certificatore energetico.

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono i presupposti per la concessione delle misure cautelari e, in particolare, perché venga disposta la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

Infatti, il ricorso è, assistito da **un consistente fumus boni juris** specie con riferimento alla considerazione che, in base alla disciplina dettata dall'all.to III n. 2 del D.Lgs. 115/2008 costituente principio fondamentale di legislazione statale inderogabile da parte della Regione in materia di competenza concorrente quale la regolamentazione delle professioni ex art. 117 co. 3 Cost., il professionista iscritto al relativo ordine, come nel caso di specie **l'ingegnere, per il semplice fatto di essere iscritto deve considerato e quindi riconosciuto come soggetto**

certificatore, non potendo la Regione Marche imporgli l'obbligo di seguire specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.

Quanto al danno esso è – come affermato dal T.A.R. Liguria nell'ordinanza cautelare n. 88/2009 – **in re ipsa**, giacchè detti provvedimenti si concretano in una inammissibile ed illegittima limitazione delle competenze professionali legislativamente riconosciute al ricorrente, in qualità di ingegnere iscritto al relativo albo professionale, e, quindi, in una ingiustificata limitazione al libero esercizio della sua professione.

Tutto ciò premesso, così

SI CONCLUDE

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, contrariis reiectis, dichiarare illegittimi, quindi annullare, previa concessione delle chieste misure cautelari, i provvedimenti impugnati, con vittoria di spese ed onorari di causa.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminabile.

Si autorizza la Cancelleria all'invio delle comunicazioni a mezzo fax (071/200378) o a mezzo posta elettronica certificata (marco.bertinelliterzi@pec-ordineavvocatiancona.it) ai sensi di legge.

Ancona, lì

Avv. Marco Bertinelli Terzi

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, oggi addì _____ del mese di ottobre 2010, io sottoscritto A. Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Ancona, ho notificato il suesteso ricorso alla **Regione Marche**, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, nella sua sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano, mediante consegna di copia conforme all'originale ivi fattane a mani di